

# C.S.N.

## Centro Studi Network Consulenti aziendali d'Italia

A cura Studio della Penna – Napoli

dott. Paolo Prezioso



[www.studiodellapenna.it](http://www.studiodellapenna.it)

fonte: Il sole 24 Ore, giovedì 29 gennaio 2015

## NORME E TRIBUTI

– **“Contratti trasformati a tutele crescenti”**: Verranno presentati a febbraio i decreti attuativi del *Jobs act* riguardanti il riordino delle forme contrattuali, la cassa integrazione, la conciliazione famiglia-lavoro e i carichi familiari.

Relativamente alle politiche attive, invece, il governo prenderà tempo fino a maggio perché occorre risolvere prima il nodo della competenza tra Stato e Regioni.

In occasione del Forum Lavoro di ieri, organizzato dalla Fondazione studi dei consulenti del lavoro sono state affrontate le novità introdotte dal *Jobs act*.

### LE PRINCIPALI RISPOSTE DI MINISTERO DEL LAVORO E INPS

**VARBALI DI CONCILIAZIONE**: E' possibile conciliare con lo stesso verbale sia licenziamento a tutele crescenti che altre rivendicazioni?

Non ci sono particolari problemi sempre che siano distinte le somme corrisposte a titolo indennitario (non assoggettabili a contribuzione e ritenute fiscali) dalle altre.

**CONCILIAZIONE E BONUS:** E' possibile usufruire dei benefici se si deroga ad alcune modalità previste dalla legge per esempio lungo la conciliazione, tempo della proposta ecc?

Occorre sempre verificare la *ratio* delle prescrizioni di legge.

**REQUISITI NASPI:** Tra i requisiti per la prestazione Naspi viene indicata la necessità di far valere 30 giornate di lavoro effettivo a prescindere dal minimale contributivo. Come deve essere valorizzata la prestazione part time?

Per tale requisito lavorativo non è previsto un minimale contributivo, per cui è sufficiente che ci sia stata la prestazione di lavoro nella singola giornata a prescindere dalla sua durata.

**CONTRIBUTO DELL'1,40%:** Non essendo modificato il sistema di finanziamento della Naspi, in caso di stabilizzazione di un contratto a tempo determinato continua ad essere restituito il contributo addizionale dell'1,40%?

Va approfondito se il decreto legislativo abroga tutto il contenuto della legge 92/2012 o solo le parti per le quali detta una nuova disciplina di accesso, durata e calcolo della nuova Aspi.

**TICKET LICENZIAMENTI:** E' ancora dovuto il contributo una tantum di licenziamento in caso di cessazione del rapporto di lavoro per giusta causa nonostante venga ribadito che spetta solo in caso di involontaria cessazione del rapporto di lavoro?

Se ci si riferisce ai ticket sui licenziamenti, non si tratta di giusta causa. Esso è dovuto se il lavoratore può teoricamente accedere alla prestazione di disoccupazione.

**ASPI RESIDUA:** in caso di assunzione a tempo pieno e indeterminato di soggetto percettore di Naspi, il datore di lavoro può beneficiare dell'incentivo introdotto dall'art. 7 del Dl 76/2013 (si incassa metà della prestazione residua)?

Non ci sono motivi per metterlo in dubbio.

**INDENNITA' COLLABORATORI:** L'avvio dell'indennità per i collaboratori *Dis-Coll* è previsto dal 1° maggio 2015. Come si raccorda l'attuale prestazione di indennità una tantum qualora il lavoratore abbia già presentato la richiesta?

Per la nuova prestazione bisognerà aver cessato il rapporto di collaborazione nel 2015. Se la nuova disciplina abrogherà la precedente non sussisterà un problema di raccordo. Chi ha cessato nel 2014 prende la prestazione secondo la vecchia disciplina, chi ha cessato nel 2015 prende la *Dis-Coll.*

\_ **“Ravvedimento, appeal da testare”**: Quando le violazioni riguardano più annualità e, in particolare l’IVA, il **ravvedimento operoso** non risulta conveniente rispetto ad altre **forme premiali** presenti nell’ordinamento.

Nella valutazione se conviene effettuare il **ravvedimento** oppure aspettare che la violazione venga accertata dall’ufficio è importante ricordare che l’**acquiescenza “rinforzata”** con la sanzione ridotta a 1/6 del minimo viene meno dagli atti notificati dal 2016. Pertanto gli atti relativi al 2010 sicuramente potranno essere definiti in tale misura.

Altro aspetto da considerare è la **collaborazione volontaria**, con la quale le sanzioni vengono ridotte a  $\frac{1}{4}$  risulta quasi sempre più conveniente del ravvedimento. Vanno però considerati due aspetti: se effettivamente verrà confermato che la collaborazione interna non ha alcun legame con le violazioni relative al monitoraggio fiscale e valutare il fatto che nella collaborazione occorre fornire documenti relativi ai maggiori imponibili, tale ultima ipotesi che potrebbe determinare alcune criticità.

Sicuramente favorevole è il ravvedimento se la violazione è stata commessa negli ultimi anni e riguarda un solo tributo. (vedere schema: L’esempio)

\_ **“E’ frode l’inganno al rappresentante legale che firma”**: La Corte di Cassazione con la sentenza n. 3931/2015 ha fornito l’indicazione che può rispondere del reato di **dichiarazione fraudolenta** mediante l’utilizzo di **false fatture**, chi ha registrato in contabilità il documento, traendo in inganno il rappresentante legale che ha sottoscritto la dichiarazione.

L’individuazione della responsabilità penale, sin dalla fase delle indagini preliminari, solo in capo a chi sottoscrive la dichiarazione, trascura il possibile concorso di terzi soggetti o l’esistenza di un “autore mediato” che potrebbe avere interesse alla commissione dell’illecito.

“Rimborsi IVA, modifiche con scadenze diverse”: Per i rimborsi IVA è sempre possibile presentare dichiarazione integrativa con termine lungo per correggere l’omessa o la non regolare apposizione del visto di conformità (nuovo art. 38-bis del Dprn.633/72 introdotto dal decreto semplificazioni) o della sottoscrizione alternativa. La correzione della scelta originaria può avvenire, invece soltanto entro 90 giorni.

“Super-taglio al debito con Equitalia”: Il decreto della Seconda Sezione Civile del Tribunale di Busto Arsizio del 15 settembre 2014 reso noto ieri, stabilisce che è omologabile il piano del consumatore che riduce in modo rilevante il debito nei confronti di Equitalia, laddove venga rispettato il contenuto della proposta iniziale e la conseguente **esdebitazione** non necessita di un ulteriore pronuncia da parte del tribunale.

**ESDEBITAZIONE**: Liberazione del fallito da tutti i debiti non soddisfatti nel fallimento. Opera non solo nei confronti dei creditori anteriori al fallimento, ma anche nei confronti di quelli successivi che sono stati ammessi al passivo e di quelli che avrebbero potuto partecipare al concorso e che tuttavia non vi hanno partecipato. Sono esclusi dall’esdebitazione gli obblighi di mantenimento, quelli derivanti da rapporti estranei all’esercizio dell’impresa e i debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, nonché le sanzioni pecuniarie che non siano accessorie a debiti estinti.

Napoli 29.01.2015

Studio della Penna

dottori commercialisti

Napoli            ROMA

[www.studiodellapenna.it](http://www.studiodellapenna.it)